SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1538-B)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. *Stampato Camera n.* **1299**)

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1985 (V. *Stampato n.* **1538**)

modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 dicembre 1986 (V. *Stampato Camera n.* **1299-B**)

approvato senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(*Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».	
Art. 3.	Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente: « Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».	*Identico.*
Art. 4.	Art. 4.
1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».	*Identico.*

(*Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

1. L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.